



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott.ssa Paola Pala  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora  
Dott. Andrea Tucci

## Circolare n. 45 del 13/10/2020

- 1) Le news di ottobre;
- 2) Disposizioni applicative del nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- 3) Ripresa dei pagamenti agli agenti della riscossione dal 16 ottobre 2020;
- 4) Cinque per mille: in G.U. il nuovo decreto previsto dalla riforma del terzo settore;
- 5) Appalti e regolarità fiscale: la determinazione della soglia di esonero.

### 1. Le news di ottobre

#### Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020: il saggio d'interesse è pari a zero.

Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8,00% (tasso non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti).

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

### **Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta commissioni e pagamenti elettronici spettante dal 1° luglio 2020**

L'articolo 22, comma 1, D.L. 124/2019 ha previsto la spettanza di un credito di imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente relativi al periodo di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

L'Agenzia delle entrate ha istituito per l'utilizzo del credito di imposta nel modello F24 il codice tributo 6916.

La compensazione può avvenire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

### **Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per l'economia circolare**

È stato pubblicato il bando che sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

I progetti ammissibili devono prevedere spese e costi non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 2.000.000 di euro e avere durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.

La messa a disposizione della procedura di precompilazione delle domande è fissata al 26 ottobre 2020.

Tutte le informazioni riguardanti il bando sono disponibili al *link*: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare>.

### **Restituzione fondo perduto senza sanzioni**

Nella recente circolare n. 25/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di restituzione del contributo a fondo perduto stabilito dai provvedimenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19; in tale documento, viene precisato che le restituzioni che avvengono a seguito dei chiarimenti offerti con la circolare n. 22/E/2020 (in particolare nel caso di associazioni professionali) possono essere effettuate senza applicazione delle sanzioni.

Già nella circolare n. 15/E/2020 è stato precisato che non si applicano le sanzioni se è stata presentata una rinuncia prima che il contributo fosse accreditato sul conto corrente bancario o postale.

Parimenti, viene chiarito nella circolare n. 25/E/2020, non saranno dovute le sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E/2020, conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi.

In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E/2020 (per la quota capitale il codice tributo è 8077, per la quota interessi è 8078), utilizzando il modello "F24 *Versamenti con elementi identificativi*".

### **Auto in uso promiscuo al dipendente: nuove misure dei *benefit* solo per le immatricolazioni avvenute dal 1° luglio 2020**

Con la risoluzione n. 46/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che le nuove misure dei *benefit* applicabili in relazione alle auto concesse in uso promiscuo al dipendente per le assegnazioni avvenute a decorrere dallo scorso 1° luglio, riguardano esclusivamente le vetture che parimenti siano state immatricolate a decorrere da tale data.

### **Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 28 febbraio 2021**

L'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici è prorogata al 28 febbraio 2021.

Nell'ottica di efficientamento delle procedure, è prevista una nuova funzionalità: agli operatori Iva che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (Sdi), è offerta la possibilità di ottenere un report di quadratura delle fatture e delle notifiche scambiate tra quest'ultimo e l'operatore (sia ricevente, sia trasmittente). Attraverso tale funzionalità, gli stessi soggetti potranno anche richiedere il reinoltro delle fatture e delle notifiche non recapitate.

### **Erogazione del contributo in conto interessi in unica soluzione per finanziamenti fino a 200.000 euro**

L'articolo 39, comma 1, D.L. 76/2020 ha innalzato l'importo del finanziamento a fronte del quale il contributo pubblico viene erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione, da 100.000 euro a 200.000 euro.

In relazione alle domande di agevolazione presentate alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020 per investimenti inferiori o uguali a 200.000 euro, il contributo in conto interessi sarà erogato dal Mise alla PMI beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla precedente disciplina.

### **Cedolare negozi: confermata l'opzione per le annualità successive**

Con la recente risposta a interpello n. 388 del 22 settembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'opzione per la cedolare in relazione ai fabbricati censiti in categoria catastale C1, limitata

ai contratti sottoscritti nel corso del 2019, può comunque riguardare anche le annualità successive di tale contratto, quando l'opzione non fosse stata esercitata in tale anno, a patto che il contratto risulti sottoscritto o rinnovato nel 2019.

### **Compensazioni con debiti iscritti a ruolo: non rileva la quota erariale dell'IMU**

Con la recente risposta ad interpello n. 385 del 22 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di iscrizione a ruolo della "quota erario" non pagata di IMU, non si realizza la preclusione alle compensazioni di cui all'articolo 31, D.L. 78/2010.

## **2. Disposizioni applicative del nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**

Con il **D.M. 26 maggio 2020**, pubblicato nella G.U. 182 del 21 luglio 2020, il Mise ha definito gli aspetti applicativi del novellato credito in ricerca e sviluppo (di seguito R&S).

In particolare, sono definite:

- le attività rientranti in R&S, di innovazione tecnologica, di *design* e ideazione estetica;
- gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del credito dal 6 al 10%;
- la determinazione e documentazione delle spese ammissibili.

Si riporta di seguito l'elencazione delle indicazioni contenute nei singoli articoli del richiamato provvedimento.

<b>Articolo 2</b>	Sono definite le attività di ricerca distinguendo la ricerca fondamentale, industriale e sperimentale
<b>Articolo 3</b>	Si definiscono le spese destinate alla innovazione tecnologica, per le quali il credito d'imposta varia dal 6% o al 10%. Si tratta di attività finalizzate alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Ne sono esempio i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, <i>software</i> , facilità d'impiego o semplificazione della procedura di utilizzo, ovvero metodi di produzione o distribuzione e logistica che comportano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature
Non sono innovazioni tecnologiche:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• le migliorie e le modifiche ai prodotti o processi già in essere;</li> <li>• spese sostenute per la risoluzione di problemi o difetti di fabbricazione;</li> <li>• spese sostenute per adeguare o personalizzare prodotti o processi su richiesta del committente;</li> <li>• spese sostenute per controllo qualità e adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li> </ul>	

<b>Articolo 4</b>	Definisce le regole per la fruizione del credito d'imposta sulle attività di <i>design</i> e ideazione estetica
Per le imprese di abbigliamento o dei settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, l'agevolazione si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti	
<b>Articolo 5</b>	Vengono fornite le indicazioni operative per l'applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% del credito. La maggiorazione spetta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore
<b>Articolo 6</b>	Vengono definite le regole per il calcolo del credito d'imposta e i documenti da produrre. In particolare, diversamente dal passato, l'agevolazione sarà fruibile solo in compensazione e in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Sarà inoltre necessario inviare una comunicazione al Mise, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale

### 3. Ripresa dei pagamenti agli agenti della riscossione dal 16 ottobre 2020

L'articolo 99, D.L. 104/2020 ha prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di sospensione dei versamenti delle rate o dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione.

Tutti i pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

#### Cosa accade per le scadenze dalla data del 16 ottobre 2020

- Ripresa delle azioni di recupero  
Dal 16 ottobre 2020 a fronte del mancato o parziale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà attivare nuove procedure cautelari o esecutive.
- Differenti tempistiche di rateizzazione  
Per i piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020, è stato esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dal piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Per le istanze di rateizzazione presentate dal 16 ottobre 2020, la decadenza avverrà a seguito del mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

- **Differenti regole di pagamento**

Tutte le rate dei piani di rateizzazione sospesi dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dovranno essere versate entro la scadenza del 30 novembre 2020, senza possibilità di ulteriore rateizzazione.

Le rate in scadenza dalla data del 16 ottobre 2020 non beneficiano più di alcuna sospensione, dovendo essere pagate entro il termine originario di versamento.

Resta salva la facoltà di accedere, in presenza dei requisiti richiesti, ad una proroga (nel caso in cui vi sia un peggioramento della situazione economica) ovvero ad un piano di rateizzazione straordinario (secondo il quale il debito può essere rateizzato fino a 120 rate mensili rispetto alle 72 rate mensili del piano di rateazione ordinario).

- **Pignoramenti presso terzi**

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Le trattenute riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, dal 16 ottobre 2020.

- **Verifiche di inadempienza da parte della P.A.**

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973).

### Cosa accade per le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"

L'articolo 154, D.L. 34/2020 ha dato la possibilità per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti delle rate scadute nell'anno 2019, relative alla "Rottamazione-ter" e al "Saldo e Stralcio", di pagare le rate in scadenza nell'anno 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, senza l'applicazione di interessi.

È possibile utilizzare i bollettini contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, anche se il versamento viene effettuato in date diverse rispetto a quelle originarie.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020 (non sono previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Per quanto riguarda, invece, il mancato pagamento entro i relativi termini di rate della "Rottamazione-ter" o del "Saldo e Stralcio" in scadenza nell'anno 2019 che ha comportato la decadenza dalla misura agevolativa, è possibile richiedere domanda di rateizzazione per le somme dovute, fatto salvo, nel caso di rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell'istanza di

definizione agevolata, il pagamento in unica soluzione delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

#### **4. Cinque per mille: in G.U. il nuovo decreto previsto dalla riforma del terzo settore**

Approdato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M datato 23 luglio 2020 che disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del 5 per mille.

Il nuovo decreto abroga e sostituisce i due precedenti decreti che, fino ad oggi, hanno regolato la materia, in particolare:

- il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;
- il D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille.

In attesa dell'operatività del Runts, la disciplina dettata dal presente D.P.C.M. troverà verosimilmente applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2022.

Vediamo, dunque, i principali contenuti del presente decreto.

##### Soggetti a cui rivolgere la richiesta di accreditamento

Ai fini dell'accREDITamento per l'accesso al riparto del contributo del 5 per mille gli enti individuati all'articolo 1, commi 1 e 2, si rivolgono alle Amministrazioni competenti. In particolare, al:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del Runts (Ets);
- Ministero dell'università (ricerca scientifica);
- Ministero della salute (ricerca sanitaria);
- Coni (associazioni sportive dilettantistiche);
- Agenzia delle Entrate fino all'operatività del Runts (Odv, Aps, Onlus).

È consentito l'accREDITamento per più finalità.

##### Modalità e termini di accREDITamento

I termini entro i quali procedere alle suddette richieste sono i seguenti:

- 10 aprile → Presentazione istanza di accREDITamento.
- 20 aprile → Pubblicazione dell'elenco dei soggetti iscritti.
- 30 aprile → Rilevazione e correzione errori commessi in sede di iscrizione.
- 10 maggio → Pubblicazione elenchi definitivi.

L'accREDITamento al riparto della quota del 5 per mille regolarmente eseguito esplica effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

##### Elenchi

Nel decreto viene inoltre disciplinato il funzionamento dei seguenti elenchi:

- elenco permanente degli enti accreditati;
- elenco degli enti ammessi ed esclusi.

Con riferimento al primo elenco, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato.

Relativamente al secondo elenco ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.

**Obblighi in capo alle amministrazioni erogatrici e ai beneficiari**

Nel decreto, vengono previsti obblighi in capo alle amministrazioni erogatrici ed ai beneficiari del contributo.

<b>Obblighi dell'amministrazione erogatrice</b>	
Pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo	<b>entro 90 gg</b> da data erogazione contributo
Pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario	<b>entro 30 gg</b> da acquisizione elementi informativi di cui articolo 16, c. 5

<b>Obblighi del beneficiario</b>	
Redazione di uno specifico rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti	<b>entro 1 anno</b> dalla ricezione delle somme
Trasmissione dei rendiconti e relative relazioni all'Amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo (l'Amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari)	<b>entro 30 gg</b> da data ultima prevista per compilazione rendiconto



Pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del rendiconto	<b>entro 30 gg</b> da scadenza termine trasmissione precedente
Comunicazione all'amministrazione erogatrice	<b>entro i successivi 7 gg</b> da termine pubblicazione precedente

Altre importanti indicazioni possono essere così riassunte:

- gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni;
- i beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo;
- nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione indicati nella tabella precedente, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 gg. e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

#### Modalità e termini di recupero delle somme

Con l'articolo 17 del D.P.C.M. datato 23 luglio 2020, vengono anche previste le modalità e i termini di recupero del contributo.

Le casistiche in cui si riscontra azione di recupero delle somme sono le seguenti:

- a) erogazione delle somme determinata da dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- b) contributo erogato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione dello specifico divieto;
- c) mancata rendicontazione delle somme erogate;
- d) mancato invio del rendiconto e della relazione;
- e) mancato possesso, a seguito di controlli, dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- f) cessazione o mancato svolgimento dell'attività prima dell'erogazione delle somme.

Operativamente, il recupero del contributo avviene mediante contestazione da parte dell'Amministrazione competente in esito a un procedimento in contraddittorio.

In caso di recupero, il beneficiario entro 60 gg dalla notifica del provvedimento contestativo deve provvedere a riversare all'erario l'ammontare indebitamente percepito, rivalutato Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei

contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

## 5. Appalti e regolarità fiscale: la determinazione della soglia di esonero

Come ormai noto, l'obbligo di rilasciare, da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi non trova applicazione qualora le imprese stesse risultino, tra l'altro, in attività da almeno tre anni e siano in regola con gli obblighi dichiarativi, avendo eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

A tal proposito, sono sorti dubbi circa la corretta modalità di determinazione dell'ammontare di tali versamenti, al fine del confronto con il 10% dell'ammontare dei ricavi i compensi.

Su tali aspetti è intervenuta l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 53/E/2020**.

I dubbi, in particolare, vertevano sulla possibilità di computare anche i versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi:

- della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*);
- dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*).

L'Agenzia delle entrate, ritiene che debba essere considerata l'IVA relativa alle operazioni in *split payment*, posto che la norma individua, comunque, nel cedente o prestatore il soggetto su cui ricade il debito di imposta nei confronti dell'Erario, in relazione alle operazioni rese nei confronti di una PA o di un soggetto ad essa assimilato ivi indicato. Ciò che viene spostato sull'ente pubblico è solo l'obbligo di versare l'IVA (circolare n. 1/E/2015).

Ad analoghe conclusioni, ma per ragioni in parte diverse, si perviene con riferimento alle operazioni soggette al regime dell'inversione contabile; in tal caso, tuttavia, ciò che viene traslato sul cessionario committente è sia l'obbligo di applicazione che quello di versamento del tributo.

La finalità antifrode che soggiace al meccanismo, in definitiva, consente di imputare astrattamente l'IVA al soggetto attivo dell'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Studio Berta Nembrini Colombini & Associati**